

Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

Art. 20

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

b) UPB 52.2.4.1.653 - capitolo 605;

c) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;

d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.

3. Qualora l'applicazione della presente legge comporti l'anticipazione di oneri inerenti la contrattazione collettiva, l'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, in conformità a deliberazione della Giunta regionale, il prelevamento delle somme all'uopo necessarie dal fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per gli anni 2000-2001 iscritto sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.